

Codice A1712B

D.D. 11 ottobre 2018, n. 1031

Accordi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti programmazioni, relativamente alle domande di pagamento - approvazione schema di Convenzione

Accordi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti programmazioni, relativamente alle domande di pagamento – approvazione schema di convenzione

Con DGR n.94-3832 del 4 agosto 2016 la Giunta regionale ha approvato disposizioni operative ai fini della stipula di accordi tra l'Agenzia regionale piemontese per le Erogazioni in Agricoltura e le varie strutture regionali contraenti, allocate nelle diverse Direzioni regionali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti programmazioni, relativamente alle domande di pagamento.

Il provvedimento citato stabilisce che gli accordi devono consentire all' ARPEA, organismo pagatore regionale, di rispettare i criteri e le condizioni sulla base dei quali lo stesso è stato riconosciuto quale organizzazione che offre garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti prelevati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Tenuto conto di tali specificità, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili, il provvedimento stabilisce che:

- a) in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 14 ottobre 2014, n. 14, e dei regolamenti comunitari, spetterà all'ARPEA l'identificazione dei procedimenti amministrativi in capo all'Ente stesso, i cui compiti vengono delegati ai Settori regionali, nonché l'individuazione del responsabile del procedimento e la fissazione dei termini di durata;
- b) gli accordi che contengono la delega alla statuizione della procedura di assegnazione degli aiuti devono indicare il riparto delle responsabilità tra il delegante e il delegato;
- c) qualora gli accordi contemplino la delega di compiti riguardanti il trattamento della domanda di pagamento, a cui è equiparata la domanda di acconto, *ex* articolo 6, punto 1 dello Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la delega dovrà definire puntualmente i compiti in capo al delegato e quelli residuali che restano ad ARPEA. L'adempimento delegato si concluderà con la formulazione, da parte del Settore regionale, di una proposta – di pagamento o di rifiuto o di recupero - che dovrà essere conclusivamente determinata dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, il quale fisserà l'esatto importo da erogare o da recuperare nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento n. 907/2014 allegato I, articolo 1, lettera A;
- d) ai fini della definizione dei compiti delegabili ai Settori regionali, occorre tenere conto che, allorché la domanda di sostegno contenga tutti gli elementi necessari a determinare sia l'ammissione al sostegno sia l'importo da erogare al beneficiario, e la normativa applicabile non impegni il beneficiario alla presentazione di una successiva domanda di pagamento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni approvate con la DGR n.94-3832, la domanda di sostegno deve essere istruita e trattata come domanda di pagamento:

e) qualora gli accordi prevedano la delega di compiti concernenti l'esecuzione di controlli, dovranno essere definite in modo puntuale le informazioni che sono necessarie per l'Organismo pagatore regionale ARPEA, i relativi documenti probanti giustificativi, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. E' fatta salva la funzione di vigilanza dell'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 Allegato I, articolo 1, lettera C, alinea vi), sulla base della quale ARPEA potrà sempre procedere alla ripetizione del controllo delegato;

f) gli accordi dovranno contenere la dichiarazione di responsabilità dell'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 – Allegato I, punto 1, lettera C, alinea ii), nonché la dichiarazione di garanzia resa dall'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 – Allegato I, punto 1, lettera C, alinea iv);

g) gli accordi dovranno indicare che gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 del d. legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” restano in capo all'Organismo pagatore regionale ARPEA.

Tali disposizioni stabiliscono inoltre che ulteriori integrazioni e definizioni che si rendessero necessarie, nel rispetto dei criteri sopra enunciati, sono demandate all'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo rurale 2014–2020 della Regione Piemonte.

A seguito di tali disposizioni, nel corso del periodo trascorso, le strutture temporanee istituite nell'ambito della Direzione regionale Agricoltura per far fronte alle competenze riallocate con la l.r.23/2015, hanno stipulato con ARPEA apposite convenzioni e successivi atti aggiuntivi con scadenza il 2 settembre 2018.

La Giunta regionale nel contempo ha assunto con DGR n.6838 del 31 maggio 2018 un provvedimento di riorganizzazione delle strutture regionali, individuando, tra l'altro, il Settore Attuazione Programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo - A1712B, la cui operatività anche a seguito di specifici provvedimenti decorre dal 3 settembre 2018.

A seguito di tali disposizioni si è avviato un confronto con ARPEA, a conclusione del quale si è addivenuti alla definizione di uno schema di convenzione, che in allegato fa parte integrante della presente determinazione, con scadenza il 30 giugno 2024 data ultima per la certificazione dei pagamenti imputati al fondo FEASR per il periodo di programmazione 2014 – 2020).

Preso atto della determinazione di ARPEA n. 143 del 3 settembre 2018 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del PSR 2014-2020. Dette convenzioni vengono stipulate con i diversi organismi regionali, stante il nuovo assetto organizzativo regionale di cui alla DGR n.6838 del 31 maggio 2018 già citata.;

Il Settore -, con riferimento alla declaratoria delle competenze assegnate, è interessato alla delega per quanto riguarda le seguenti misure:

Mis.1 –operazione 1.1.1-azione 1 – Formazione in ambito agricolo

Mis. 1 –operazione 1.2.1 – azione 1 – Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo

Mis. 1 –operazione 1.3.1 azione 1 – sostegno a scambi interaziendali

Mis. 2.1- servizi di consulenza

Mis 3.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità

L'art.1 dello schema di convenzione prevede inoltre che la delega riguarda inoltre le attività, analoghe a quelle precedentemente descritte e relative a misure provenienti dai precedenti periodi di programmazione unionale.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale " e s.m.i.;

vista la L.r. 14 ottobre 2014 , n14

Determina

- con riferimento alle considerazioni svolte in premessa, di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, da sottoscrivere tra l'Agenda Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e la Regione Piemonte – Settore Attuazione Programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo - A1712B - relativamente alle domande di pagamento, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti programmazioni e di provvedere alla sottoscrizione di tale atto.

- di provvedere alla successiva sottoscrizione della convenzione di cui sopra tra l'Agenda Regionale piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (Arpea) e la regione piemonte – Settore A11712B Attuazione programmi regionali relativi ai Servizi di Sviluppo

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al tribunale Amministrativo Regionale , ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione dinanzi al Giudice ordinario , per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r.22/2010 ed ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D. lgs. 33/2013. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente
(Dott. Vittorio BOSSER PEVERELLI)